

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA
(Anno 1997)

PREMESSA1) oggetto della relazione

La presente relazione riguarda l'attività svolta dall'ufficio del difensore civico per la regione Liguria nel corso dell'anno 1997. Essa si riallaccia, dopo l'interruzione relativa al 1996, dovuta al cambiamento del titolare, alla precedente relazione riguardante il 1995, la quale costituisce, con particolare riferimento alla parte generale, la naturale premessa da cui partire: in essa, infatti, venivano poste in evidenza varie esigenze di adeguamento della legislazione nazionale, che in parte rimangono ancora insoddisfatte, ma in maggior misura sono state invece affrontate dalla normativa sopravvenuta nel frattempo, con risultati importanti che saranno esaminati nel corso della presente relazione.

Il riferimento va in particolare al ruolo del difensore civico in Italia, con la funzione che tale figura può svolgere per una maggiore efficienza della pubblica

amministrazione, ed all' evoluzione compiuta nel tempo dall'istituto della difesa civica, attraverso l'attribuzione di poteri di intervento di ufficio, originariamente mancanti, la possibilità concessa agli enti locali (forse con poco approfondimento, come ha dimostrato lo scarso utilizzo di tale facoltà) di nominare propri difensori civici, la istituzione e la conseguente nomina di un difensore civico europeo.

Va osservato peraltro che, se pochissimi enti locali, almeno in Liguria, hanno nominato un proprio difensore civico, il convenzionamento con il consiglio regionale per l'utilizzo del difensore civico regionale da parte degli enti locali ha avuto un significativo sviluppo ed attualmente gli enti convenzionati sono abbastanza numerosi, come si ricava dall'elenco riportato in calce alla presente relazione, ed il loro numero è in costante aumento (anche se manca ancora il convenzionamento più importante, quello con il comune del capoluogo regionale, peraltro già deliberato dal consiglio comunale).

Nelle conclusioni finali della presente relazione

si accennerà più diffusamente alle prospettive di potenziamento del difensore civico a tutti i livelli.

2) schema della relazione

La presente relazione si articola come segue: una prima parte viene dedicata all'esame della portata e degli effetti della riforma introdotta dalla legge 15/5/1997 n. 127, con una indicazione dei più interessanti problemi che si sono evidenziati nel corso dei primi mesi di applicazione della nuova normativa. Segue poi una seconda parte che esamina più concretamente il lavoro svolto, innanzi tutto sotto il profilo statistico, nelle sue varie articolazioni; a questo proposito appare opportuno anticipare che nell'anno 1997 si è constatato un notevolissimo aumento degli interventi, i quali sono passati da circa 2.000 ad oltre 3.000, con una crescita quindi superiore al 50%. Le ragioni di tale fenomeno sono numerose, e vanno dall'ampliamento della competenza al diffondersi della conoscenza dell'istituto da parte dei cittadini, anche per effetto del

ripetuto comparire di notizie relative all'attività del difensore civico sulla stampa ed alle iniziative di informazione assunte.

La rappresentazione statistica dell'attività svolta sarà completata dall'esemplificazione dei casi la cui trattazione è parsa più significativa sotto il profilo tutorio, sia in ordine alla materia di competenza istituzionale - nel cui ambito sono compresi anche gli interventi effettuati ai sensi della legge 127/97 - sia in relazione a problematiche attinenti la sfera extraistituzionale della funzione.

Un ultimo capitolo si occuperà della materia relativa a campi particolari di attività, quali i problemi attinenti alla tutela della salute dei cittadini e degli handicappati ed alla partecipazione ai comitati etici di vari ospedali nonchè alla consulta psichiatrica; nello stesso capitolo saranno trattati anche altri argomenti, come quello della tutela delle popolazioni nomadi e degli utenti e consumatori.

A tutto ciò faranno seguito delle osservazioni

conclusive dedicate ad una valutazione, alla luce dell'esperienza oltre che della situazione normativa, delle potenzialità dell'istituto della civica difesa: verrà compiuto un tentativo di identificare le linee dello sviluppo futuro e le possibilità di ulteriore miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Un ultimo paragrafo tratterà delle condizioni operative di questo ufficio e delle sue necessità di potenziamento.

Articolata come sopra, la presente relazione vuole costituire l'adempimento, in maniera organica e razionale, dell'obbligo di relazione annuale stabilito dalle leggi regionali (art. 8 l. reg. 5/8/1986 n. 17, art. 17 l. reg. 26/4/1985 n. 27 ed art. 5 l. reg. 1/7/1994 n. 30) nonchè dalla legge statale 15/5/1997 n. 127, art. 16. Come tale la presente relazione viene indirizzata sia ai presidenti delle due camere del parlamento sia al presidente del consiglio regionale della Liguria. Essa viene inoltre trasmessa ai vari enti convenzionati (il cui elenco è riportato in appendice) e, stanti le nuove competenze nell'ambito statale, anche ai massimi responsabili delle

varie amministrazioni statali a livello regionale. Infine ogni altro interessato che la richieda potrà averne copia.

o o o

La carica di difensore civico regionale è stata coperta, per la prima parte dell'anno a cui si riferisce la presente relazione (fino al 15/3/1997), dal dott. Nicola Perrazzelli, cessato quindi per scadenza del mandato quinquennale, ed a cui lo scrivente invia un caloroso saluto.

Parte primaLe innovazioni legislative1) la legge 127/97 (c.d. Bassanini due)

Il legislatore italiano, proseguendo l'opera di ammodernamento della pubblica amministrazione già avviata in precedenza (basti ricordare le leggi 8/6/1990 n. 142, 7/8/1990 n. 241 e 15/3/1997 n. 59), ha dettato una lunga serie di disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione con la legge 15/5/1997 n. 127. Per la parte che qui interessa va ricordato innanzi tutto l'art. 16, il quale ha stabilito che i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, fino alla istituzione del difensore civico nazionale, le "funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione" che gli ordinamenti locali attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali, e riferiscono annualmente ai presidenti del senato e della camera dei deputati.

L'art. 17, commi 38 e 39, della stessa legge prevede che, quando un determinato numero di componenti dei consigli provinciali o comunali ne faccia richiesta, le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, ad opera dei difensori civici provinciali e comunali (e fino alla istituzione di questi ad opera del comitato regionale di controllo). Quando - come in Liguria si è verificato in un buon numero di casi, che sono specificamente indicati in appendice - i consigli comunali o provinciali si siano convenzionati con il consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni di difensore civico dell'ente locale da parte del difensore civico regionale, quest'ultimo si viene a trovare nella veste per esercitare - come di fatto si è già verificato - le predette funzioni di controllo (su cui si tornerà a suo luogo).

Infine l'art. 17, comma 45, della stessa legge prevede che il difensore civico regionale, ove costituito, nomini un commissario ad acta per l'emissione di atti obbligatori per legge delle provincie e dei comuni.